



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

**Provvedimento n. 11/26**

**8 Aprile 2026**

## IL GIUDICE SPORTIVO

Letto il

**Referto Arbitrale:** pervenuto presso questo ufficio in data 30 /3/26

**Nei confronti di:** XXXXXXXX XXXXXXXX

**Qualità:** Tecnico Accompagnatore

**Società di tesseramento:** Società XXXXXXX XXXXXXX

**GARA :** Prova di qualificazione regionale Campionato Italiano Gold alle 6 Armi

**Data:** 28 marzo 2026

**Luogo:** Carrara

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che nel termine concesso non è pervenuto presso questo ufficio alcun atto difensivo;
- considerato che l'atteggiamento assunto dal tecnico deferito e le frasi profferite, assolutamente gravi nell'ambito del contesto sportivo, pubblico ed alla presenza di atleti, anche minori di età, costituiscono violazione del regolamento e dunque sono meritevoli di sanzione;
- considerata la particolare posizione di tecnico accompagnatore rivestita dal deferito al momento della contestazione;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina a XXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nella qualità di tecnico, indipendentemente dalla specialità, in occasione delle prime gare utili di calendario federale alla quali il tecnico abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti